



FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO

via Giuseppe Buffi 13, C.P. 4663, 6904 Lugano (CH)
Tel: +41 (0)58/666 4555 – Fax: +41 (0)58/666 4556
www.teologialugano.ch – info@teologialugano.ch

REGOLAMENTO PER LA IMMISSIONE IN RUOLO E PER LA PROMOZIONE DEL CORPO ACCADEMICO PROFESSORALE DELLA FACOLTA' DI TEOLOGIA DI LUGANO

Capitolo 1. Norme Generali

Art. 1.

§ 1. Il presente Regolamento, in esecuzione degli artt. 10, 16, 20 e 21 degli Statuti della Facoltà di Teologia di Lugano [=FTL], disciplina conduzione, procedura e competenze per l'immissione in ruolo e per la promozione del corpo accademico professorale della FTL.

§ 2. In particolare sono regolate le procedure per:

- a) Immissione in ruolo di professore stabile
- b) Promozione da professore associato a professore straordinario
- c) Promozione da professore straordinario a professore ordinario.

Art. 2.

§ 1. Per ciascuna procedura prevista al precedente art. 1. § 2., il candidato presenta il proprio *dossier* comprendente:

- a) *Curriculum Vitae*;
- b) Elenco delle pubblicazioni ed esemplari dei lavori più significativi, di norma cinque;
- c) Una relazione sulla ricerca, l'insegnamento e le attività di servizio alla comunità accademica e professionale;

§ 2. Il candidato può presentare qualsiasi materiale o informazione utile.

§ 3. Il *dossier* deve essere presentato in due esemplari da depositare presso la Segreteria Accademica entro il termine stabilito e previamente comunicato al candidato.

Art. 3.

§ 1. Per garantire trasparenza e imparzialità della procedura, qualsiasi potenziale conflitto di interesse da parte di membri della Commissione di Concorso per la procedura di immissione in ruolo o dei membri del Consiglio degli Stabili per la procedura di promozione, sia dichiarato e discusso con il Rettore.

§ 2. I soggetti interessati alla procedure di cui all'art. 1. § 2. che abbiano potenziale conflitto di interesse personale o professionale con un candidato devono comunicarlo per iscritto al Rettore.

Capitolo 2. Organi

Art. 4.

§1. Gli organi - collegiali e personali - preposti alle procedure di promozione e di immissione in ruolo sono:

- a) La Commissione di esame;
- b) Il Consiglio di Facoltà;
- c) Il Consiglio degli Stabili;
- d) Il Rettore della FTL;
- e) Il Gran Cancelliere.

§ 2. Alle medesime procedure concorrono gli Studenti ordinari della FTL che esprimono il loro parere sui candidati nei modi stabiliti dal Consiglio di Facoltà e previamente comunicati dal Rettore o da un suo delegato.

§ 3. Nelle procedure di immissione in ruolo e promozione, i membri degli organi di cui all'art. 4. § 1. a), b) e c) godono tutti di voce attiva.

§ 4. Tutti i soggetti di cui all'art. 4. §§ 1. e 2. sono tenuti alla correttezza professionale e sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 5.

Le competenze e le funzioni degli organi di cui all'art. 4. § 1. sono fissate nel presente Regolamento:

- a) Per la Commissione di Concorso agli artt. 6.; 7.; 8.; 12; 13.; 14. §§ 1. e 2.; 15. e 18.
- b) Per il Consiglio di Facoltà agli artt. 13. e); 14. §§ 1., 2. e 3. e 24.
- c) Per il Consiglio degli Stabili agli artt. 3. § 1.; 6. §§ 1. e 3.; 10.; 12.; 15.; 18.; 19.; 20. e 22.
- d) Per il Rettore agli artt. 3. § 2.; 4. § 2; 6. § 2.; 8. §§ 2. e 3.; 11; 14. § 4.; 18. § 3. e 21.
- e) Per il Gran Cancelliere agli artt. 14. §§ 3. e 4.; 16.e); 20. e 21.

Art. 6.

§ 1. Per la procedura di immissione in ruolo il Consiglio degli Stabili nomina una Commissione di Concorso.

§ 2. Sono membri della Commissione di Concorso:

- a) Il Rettore della FTL o un suo delegato, che la presiede;
- b) due professori stabili, di cui uno della disciplina di insegnamento, o di disciplina affine, per la quale si apre il concorso;
- c) un esperto esterno nella disciplina di insegnamento per la quale si apre il concorso;
- d) un membro designato dall'USI.

§ 3. La composizione della Commissione di Concorso è definita dal Consiglio degli Stabili in assenza dei candidati.

Art. 7.

§ 1. La Commissione di Concorso redige un rapporto circostanziato comprendente un giudizio circa:

- a) la produzione scientifica;
- b) la prestazione didattica;
- c) i servizi resi alla comunità accademica e professionale.

§ 2. La medesima Commissione formula il giudizio riferendosi ai seguenti documenti:

- a) il *dossier* presentato dal candidato;

- b) almeno due perizie di esperti esterni alla facoltà;
- c) le pubblicazioni scientifiche.

Art. 8.

§ 1. Gli esperti esterni di cui all'art. 7. § 2. b) sono scelti dalla Commissione di Concorso nel settore disciplinare specifico del candidato, fra quanti non sono affiliati alla FTL.

§ 2. Il candidato può comunicare nominativi di esperti che ritiene abbiano un pregiudizio negativo nei suoi confronti al Presidente della Commissione di Concorso che ne informerà la Commissione medesima.

§ 3. Salvo situazioni di conflitto di interesse personale, il presidente della Commissione di Concorso ha competenza esclusiva di richiedere informazione agli esperti designati e di documentare i contatti con i medesimi.

§ 4. Tutte le lettere di valutazione ritualmente pervenute devono essere allegate al rapporto di cui all'art. 7., nel quale altresì sono menzionati gli esperti esterni che non hanno risposto alla richiesta di valutazione con le motivazioni della mancanza di risposta, qualora espresse.

Capitolo 3. Procedure

3.1. *Immissione in ruolo*

Art. 9.

La nomina dei professori stabili avviene a seguito di pubblico concorso.

Art. 10.

La procedura per la immissione in ruolo di un professore stabile ha inizio con delibera del Consiglio degli Stabili, conformemente allo Statuto FTL.

Art. 11.

§ 1. In conformità alla delibera di cui all'art. 10, il Rettore della FTL bandisce pubblico concorso indicando:

- a) disciplina e relativa qualifica in organico;
- b) requisiti richiesti per concorrere;
- c) modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei candidati.

§ 2. Il Rettore della FTL garantisce la diffusione del bando di concorso presso le sedi opportune.

Art. 12.

Il Consiglio degli Stabili istituisce la Commissione di Concorso per la immissione in ruolo secondo il disposto dell'art. 6.

Art. 13.

La Commissione di Concorso:

- a) esamina le candidature e convoca per la lezione di prova e per l'audizione i candidati che reputa idonei;
- b) recepisce il parere degli Studenti di cui all'art. 4. § 2.
- c) sottopone i titoli dei candidati ritenuti idonei a una valutazione di esperti di cui all'art. 8.
- d) redige il rapporto proponendo un elenco di candidati, eventualmente in ordine di preferenza.
- e) consegna il rapporto al Consiglio di Facoltà.

Art. 14.

§ 1. Il Consiglio di Facoltà riceve il rapporto della Commissione di Concorso e ne prende atto.

§ 2. Redige, in base al rapporto della Commissione di Concorso, una relazione contenente, in modo trasparente e completo: le proprie osservazioni, eventuali opinioni di minoranza e l'esito della sua decisione (favorevoli, contrari, astenuti).

§ 3. Trasmette l'intero rapporto al Gran Cancelliere il quale, rilasciata la *missio canonica* ex art. 27 § 1 SapCh, nomina il candidato.

§ 4. Decretata la nomina da parte del Gran Cancelliere, il Rettore stipula il contratto di assunzione del professore stabile.

3.2. Promozione

Art. 15.

§ 1. La promozione di professori stabili avviene su richiesta del professore stabile associato o straordinario trasmessa al Consiglio degli Stabili ovvero su proposta del Rettore trasmessa al medesimo Consiglio.

§ 2. Il Consiglio degli Stabili è competente a vagliare la promozione di un professore stabile, valutando i requisiti di cui agli artt. 16. e 17.

Art. 16.

Un Professore Associato può essere promosso Professore Straordinario:

- a) espletato un minimo di sei semestri di insegnamento come professore associato;
- b) condotto una partecipazione alla vita accademica presso la FTL secondo la *mission* e la *vision* propria della stessa;
- c) pubblicato lavori accademici di valore scientifico;
- d) la presentazione di perizie di esperti esterni analogamente ai disposti di cui agli artt. 7. e 8.;
- e) ottenuto il *nihil obstat* da parte della Santa Sede, ex art. 27 § 2 SapChr, richiesto dal Gran Cancelliere.

Art. 17.

Un Professore Straordinario può essere promosso Professore Ordinario:

- a) espletato almeno sei semestri di insegnamento come professore straordinario;
- b) condotto una partecipazione alla vita accademica presso la FTL secondo la *mission* e la *vision* propria della stessa;
- c) pubblicato un numero adeguato di lavori di carattere scientifico;
- d) dato per acquisito il *nihil obstat* da parte della Santa Sede.

Art. 18.

§ 1. Gli esperti esterni di cui all'art. 16. d) sono scelti dal Consiglio degli Stabili analogamente al disposto dell'art. 8. § 1.

§ 2. Al professore promovendo è garantita la possibilità di comunicare nominativi di esperti che ritiene abbiano un pregiudizio negativo nei suoi confronti analogamente al disposto dell'art. 8. § 2.

§ 3. Analogamente ai disposti di cui all'art. 8. §§ 3. e 4., la competenza esclusiva circa la richiesta di informazioni agli esperti esterni e la documentazione della stessa è di competenza del Rettore che presiede il Consiglio degli Stabili.

Art. 19.

Il Consiglio degli Stabili decide se approvare o meno la promozione redigendo un rapporto analogamente ai disposti di cui agli artt. 7., 8. § 4. e 14. § 2.

Art. 20.

Decisa la promozione, il Consiglio degli Stabili trasmette l'intero rapporto al Gran Cancelliere per l'approvazione dello stesso.

Art. 21.

Ottenuta la approvazione del Gran Cancelliere, il Rettore stipula il contratto di lavoro del professore promosso.

Capitolo 4. Ricorsi

Art. 22.

In caso di mancata promozione, il candidato riceve una comunicazione scritta e motivata dal Consiglio degli Stabili.

Art. 23.

Contro le decisioni finali in materia di promozione e immissione in ruolo è possibile interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 24.

Contro le decisioni dell'autorità ecclesiastica di cui agli artt. 14. §§ 3. e 4.; 16.e); 17.d); 19 e 20. è possibile interporre ricorso nei termini stabiliti dalla legge canonica.

Capitolo 5. Disposizioni Finali

Art. 25. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Facoltà il 17.05.2017, entra immediatamente in vigore.